



REPERTORIO N. 161180

RACCOLTA N. 44915

Notaio Aniello Calabrese

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"AUTISMO E ABA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno giorno venticinque del mese di gennaio,
in Pagani nel mio studio notarile alla Via N. Pagano n. 34,
alle ore quindici e venti.

Innanzi a me Dr.ANIELLO CALABRESE, Notaio, residente in Pagani

ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania,

SI E` RIUNITA

L'assemblea totalitaria della Società "AUTISMO E ABA SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Pagani (SA) via C.Tramontano

n. 113, codice fiscale e numero Registro delle Imprese di

SALERNO 05815860654 - R.E.A. n. 475983, per discutere e de-

liberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello statuto sociale, ai sensi del D.lgs.

n.117/2017, Codice del Terzo Settore.

E` avanti a me presente

la signora **MANGIACAPRA AMELIA** nata a Nocera Inferiore (SA) il

7 gennaio 1975, Presidente del Consiglio di Amministrazione,

domiciliata per la carica presso la sede sociale, della cui

identita` personale io Notaio sono certo, la quale assume la

presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art.24 dello statuto

R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate
di Salerno DP
il 28/01/2021
al n. 2761
Serie 1T

sociale.

Il Presidente,

constatata

-la presenza di tutti i soci come segue:

se' medesima **MANGIACAPRA AMELIA**, come innanzi generalizzata;

CERCOLA MARCO nato a Nocera Inferiore il 4 dicembre 1972;

CERCOLA ALFONSO nato a Pagani il 9 luglio 1969;

-la legittimazione dei summenzionati soci (di cui il Presidente stesso dichiara di aver accertato l'identita' e la legittimazione) ad intervenire alla presente assemblea;

-la presenza dell'Organo Amministrativo nella persona di se'

medesima MANGIACAPRA AMELIA, Presidente del Consiglio di Amministrazione e di CERCOLA MARCO, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e CERCOLA ALFONSO, Consigliere.

Il tutto come si evince dal foglio delle presenze che al
presente verbale si allega sotto la **lettera "A"**;

-che l'assemblea, benchè non convocata, e` regolarmente co-
stituita perche` totalitaria ai sensi dell'art.2479 bis ultimo
comma C.C.,

dichiara

validamente costituita la presente assemblea eppertanto passa
alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul punto posto all'ordine del giorno il Presidente espone ai

soci la opportunita' di adeguare, ai sensi del D.lgs.

n.117/2017, l'attuale statuto sociale onde renderlo conforme

	alla disciplina attuativa del Codice del Terzo Settore.	
	Ove mai si deliberi quanto innanzi proposto dal Presidente gli	
	articoli 1 e 4 dello statuto sociale assumeranno la seguente	
	nuova formulazione, ove le modifiche vengono riportate in	
	grassetto:	
	"Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita ai sensi della legge 381/91, la normativa spe-	
	cifica delle cooperative, nonché dei decreti legislativi	
	n.112/17 e n.117/17, con sede nel comune di Pagani (SA) la	
	società cooperativa denominata "AUTISMO E ABA SOCIETÀ COOPE-	
	RATIVA SOCIALE" , che assumerà la denominazione "AUTISMO E ABA	
	ETS SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE" ai sensi dell'art.12 del	
	D.lgs n.117/2017 (cd."Codice del Terzo Settore"), a far data	
	dall'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, secondo	
	le procedure previste ai sensi del D.M. n.106 del 15.9.2020	
	(del Ministero del Lavoro e politiche sociali), che detta	
	disciplina attuativa del Codice del Terzo Settore. A partire	
	da tale data, della nuova denominazione "ETS" , si farà uso	
	negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al	
	pubblico.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove."	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	

	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto l'attività di interesse generale di cui al-	
	l'articolo 5 comma 1 lett.a) del Codice del Terzo Settore	
	(Dlgs. n.17/2017) e segnatamente:	
	a) la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi agli	
	utenti in qualità di cooperative di solidarietà sociale;	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole - indu-	
	striali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inseri-	
	mento lavorativo di persone svantaggiate.	
	In particolare ai sensi del Dlg.112/2017 essendo Imprese so-	
	ciali di diritto potranno svolgere:	
	1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	
	modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui	
	alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifica-	
	zioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e succes-	
	sive modificazioni;	
	2. interventi e prestazioni sanitarie;	
	3. prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001	
	e successive modificazioni;	
	4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa;	
	4	

	5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-	
	mativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della	
	povertà educativa;	
	6. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al	
	comma 4".	
	In particolare lo scopo statutario è di garantire assistenza	
	adeguata a persone affette dal disturbo Autistico, scegliendo	
	di impostare il proprio lavoro nell'ottica di un alto livello	
	di qualità dei propri interventi, formando terapisti dotati di	
	elevata professionalità, che mirano a sviluppare l'autonomia e	
	l'integrazione sociale, dovrà fornire servizi specifici sia	
	per la riabilitazione, che per l'inserimento nel mondo lavo-	
	rativo di soggetti disabili, attraverso l'attuazione di pro-	
	getti laboratoriali in ambienti protetti. Il trattamento	
	somministrato si basa su ABA (Analisi Comportamentale Appli-	
	cata) scientificamente validata come efficace nel trattamento	
	dello Spettro Autistico e inserita nelle Linea Guida 21 del-	
	l'Istituto Superiore di Sanità. Le figure che operano nel	
	settore sono: l'Analista del comportamento (Dottorato di ri-	
	cerca) BCBA-D, l'Analista del comportamento BCBA, l'assi-	
	stente analista del comportamento BCaBA, operatore comporta-	
	mentale RBT certificati dal BOARD americano, coadiuvati dal	
	supporto di figure sanitarie quali neuropsichiatra infantile,	
	5	

	psichiatra, psicologo. Psicoterapeuta, logopedista, psicomotricista, medico pediatra e altre eventuali figure sanitarie operanti nel settore socio-sanitario e riabilitativo.	
	L'alta formazione ed una forte esperienza nell'applicazione di interventi basati sull'analisi comportamentale applicata nel trattamento dell'autismo e della somministrazione dell'ABA.	
	La società cooperativa si propone di esercitare le seguenti attività:	
	- gestire mediante l'istituzione, l'adattamento e l'organizzazione di centri polivalenti, attività ricreative, culturali e del tempo libero finalizzate al miglioramento della vita di persone affette da disabilità in modo particolare Autismo;	
	- promuovere e/o curare direttamente la formazione e l'aggiornamento di operatori specializzati nell'intervento ABA, essendo l'assistente specialistico parte significativa del processo di integrazione scolastica e domiciliare degli alunni disabili, collaborando con gli insegnanti e le famiglie per favorirne l'inclusione sociale;	
	- formare Operatori RBT con 40 ore di formazione e tirocinio da docenti qualificati (BCBA), al fine di preparare operatori che affiancheranno i portatori di Handicap in modo particolare dell'autismo, aumentando l'offerta sociale specialistica;	
	- sostenere l'educazione e l'autonomia personale dei bambini disabili, in sinergia con la scuola, Asl, Piani di zona, Enti privati e pubblici, come l'igiene personale, e la capacità di	

	alimentarsi; nonché azioni di facilitazione delle relazioni	
	all'interno della classe con gli insegnanti e con il resto dei	
	compagni, al fine di garantire un' effettiva inclusione	
	scolastica;	
	- sollecitare gli enti competenti ad applicare le leggi vi-	
	genti in materia di handicap; istituire centri di orientamento	
	e formazione professionale, istituire servizi necessari alla	
	completa riabilitazione delle persone in situazione di han-	
	dicap; realizzare servizi sociali, residenziali e diurni,	
	comunità-alloggio, centri socio-riabilitativi ed educativi,	
	che perseguano lo scopo di rendere possibile una migliore vita	
	di relazione integrata;	
	- istituire e gestire servizi socio sanitari in convenzione	
	con il S.S.N. a favore delle persone in stato di handicap e	
	delle loro famiglie, mediante figure specializzate BCBA;	
	- attivare e gestire servizi di trasporto scolastico ed e-	
	xtrascolastico, compreso quello riabilitativo, per persone in	
	situazione di handicap o di difficoltà sociali;	
	- organizzare soggiorni terapeutici riabilitativi e ricreativi	
	in Italia e all'estero;	
	- stipulare convenzioni con Comuni, Province, Regioni, Mini-	
	steri ed enti subordinati, A.S.L. ed Enti Ecclesiastici nel-	
	l'interesse di coloro che sono stati colpiti dall'autismo;	
	- Prendere in gestione, Beni sequestrati o confiscati dalla	
	criminalità organizzata da convertire ai servizi della coo-	
	7	

	perativa sociale.	
	- La gestione, mediante l'istituzione, l'adattamento e l'or-	
	ganizzazione, di centri polivalenti per attività sociali, di	
	socializzazione e ricreative, culturali e del tempo libero	
	finalizzate al miglioramento della vita di persone disabili	
	affette da disabilità, in modo particolare da autismo;	
	- la promozione e la cura della formazione e dell'aggiorna-	
	mento di operatori specializzati nella metodologia ABA, col-	
	laborando con gli insegnanti e le famiglie per favorire	
	l'inclusione sociale degli utenti;	
	- il sostegno all'educazione e all'autonomia personale dei	
	bambini disabili, in sinergia con la scuola, per facilitare le	
	relazioni degli alunni disabili all'interno della classe con	
	gli insegnanti e con il resto dei compagni, al fine di ga-	
	rantire un'effettiva integrazione;	
	- l'istituzione di centri di orientamento e formazione pro-	
	fessionale, nonché di servizi necessari alla completa riabi-	
	litazione delle persone in situazione di handicap; come co-	
	munità-alloggio, centri socio-riabilitativi ed educativi, che	
	perseguano lo scopo di rendere possibile una migliore vita di	
	relazione integrata;	
	- l'istituzione e la gestione di servizi socio sanitari, anche	
	in convenzione con il S.S.N., a favore delle persone disabi-	
	li in stato di handicap e delle loro famiglie, mediante figure	
	specializzate tra cui anche BCBA (Analisti del Comportamento	
	8	

	certificati)e altre;	
	- l'attivazione e la gestione di servizi di trasporto scola-	
	stico ed extrascolastico, compreso quello riabilitativo, per	
	persone in situazione di handicap o di difficoltà sociali;	
	- l'organizzazione di soggiorni terapeutici riabilitativi e	
	ricreativi in Italia e all'estero;	
	- la stipula di convenzioni con Comuni, Province, Regioni,	
	Ministeri ed enti subordinati, A.S.L. ed Enti Ecclesiastici	
	nell'interesse di coloro che sono stati colpiti dall'autismo;	
	- la gestione di beni sequestrati o confiscati alla crimina-	
	lità organizzata da convertire ai servizi della cooperativa	
	sociale.	
	- In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività	
	di cui alla precedente lettera A):	
	- l'organizzazione e la gestione - in forma stabile ovvero	
	temporanea - di una o più attività produttive ritenute op-	
	portune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati	
	ai sensi della legge 381/1991 nell'ambito dei settori indu-	
	striale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei	
	servizi, sia direttamente, che in convenzione, in appalto o in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici	
	e privati;	
	- la realizzazione di attività agricola attraverso l'agri-	
	coltura sociale;	
	- la gestione di strutture di natura turistico-ricettiva e/o	
	9	

	sportiva, nonché di opere e strutture per l'inserimento del-	
	l'anziano e del disabile psichico o fisico nella società, come	
	sopra individuate con elencazione non tassativa, avvalendosi	
	prevalentemente del lavoro dei soci cooperatori appartenenti	
	alle categorie di soggetti bisognosi cui si rivolge l'attività	
	sociale;	
	- l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igie-	
	nizzazione, sanificazione, disinfestazione e ogni altra at-	
	tività simile nonché manutenzione presso uffici, condomini,	
	piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e indu-	
	striali sia pubblici che privati;	
	- la gestione di servizi di ristorazione, servizi di ricevi-	
	mento, bar, laboratori di cucina, e laboratori di pasticceria.	
	- Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti	
	norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle atti-	
	vità sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,	
	attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione,	
	acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	- Le attività di cui al punto A) saranno svolte nel rispetto	
	delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni	
	10	

	riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in	
	appositi albi o elenchi.	
	- La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azien-	
	dale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative.	
	- La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di col-	
	locamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale, con particolare	
	riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre coo-	
	perative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di	
	svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata	
	dalla legge a cooperative in possesso di determinati requi-	
	siti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi	
	o elenchi.	
	- Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	- La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni	

	attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra at-	
	tività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle atti-	
	vità sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,	
	attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione,	
	acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai	
	sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modi-	
	ficative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla	
	facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali,	
	con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività	

	di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a coo-	
	perative in possesso di determinati requisiti, appositamente	
	autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni	
	attività di raccolta di risparmio tra il pubblico."	
	L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve	
	discussione,	
	all'unanimità` delibera	
	-di adeguare, ai sensi del D.lgs. n.117/2017, l'attuale sta-	
	tuto sociale onde renderlo conforme alla disciplina attuativa	
	del Codice del Terzo Settore;	
	-di modificare conseguentemente gli articoli 1 e 4 dello	
	statuto sociale, così' come proposto dal Presidente.	
	Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara	
	chiusa la presente assemblea alle ore quindici e quaranta.	
	Si allega al presente verbale sotto la lettera "B" il testo	
	aggiornato dello statuto sociale.	
	13	

Le	spese e tasse del presente atto e le conseguenziali sono a	
	carico della societa`.	
	La parte dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati.	
	Si richiedono le agevolazioni (senzione da imposta di regi-	
	stro) di cui all'art.82 comma 3 D.lgs n.117 del 3 luglio 2017.	
	Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da	
	persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli	
	quattro per facciate quattordici, ho dato lettura, presenti	
	gli intervenuti, alla parte che lo approva.	
	F.to:Amelia Mangiacapra -Notaio Aniello Calabrese -Sigillo	
	ALLEGATO A) REP.N.161180 RACC.N.44915	
	FOGLIO DELLE PRESENZE	
	"AUTISMO E ABA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	ASSEMBLEA DEL 25 GENNAIO 2021	
	Cercola Alfonso	
	Marco Cercola	
	Amelia Mangiacapra	
	Notaio Aniello Calabrese -Sigillo	
	ALLEGATO B) REP.N.161180 RACC.N.44915	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita ai sensi della legge 381/91, la normativa spe-	
	cifica delle cooperative, nonché dei decreti legislativi	
	14	

	n.112/17 e n.117/17, con sede nel comune di Pagani (SA) la	
	società cooperativa denominata "AUTISMO E ABA SOCIETÀ COOPE-	
	RATIVA SOCIALE" , che assumerà la denominazione "AUTISMO E ABA	
	ETS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" ai sensi dell'art.12 del	
	D.lgs n.117/2017 (cd."Codice del Terzo Settore"), a far data	
	dall'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, secondo	
	le procedure previste ai sensi del D.M. n.106 del 15.9.2020	
	(del Ministero del Lavoro e politiche sociali), che detta	
	disciplina attuativa del Codice del Terzo Settore. A partire	
	da tale data, della nuova denominazione "ETS" , si farà uso	
	negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al	
	pubblico.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2060 e potrà essere	
	prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di	
	recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	15	

	ziale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della	
	legge 381/91, nonché' suo fine è il perseguimento dell'intere-	
	resse generale della comunità alla promozione umana e al-	
	l'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento	
	di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, fina-	
	lizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavo-	
	rativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b)	
	e art. 4 della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le isti-	
	tuzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle	
	comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coope-	
	rativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	
	Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in	
	special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà	
	sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto	
	dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'im-	

	presa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa	
	ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o	
	in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collabo-	
	razione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento	
	delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un	
	apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3	
	aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai	
	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della	
	sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, gli Amministratori devono rispettare il principio di	
	parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione	
	della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la	
	parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ri-	
	partizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	

liane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto **l'attività di interesse generale di cui al-**

l'articolo 5 comma 1 lett.a) del Codice del Terzo Settore (Dlgs. n.17/2017) e segnatamente:

a) la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi agli utenti in qualità di cooperative di solidarietà sociale;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole - industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In particolare ai sensi del Dlg.112/2017 essendo Imprese sociali di diritto potranno svolgere:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

2. interventi e prestazioni sanitarie;

3. prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;

4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi

	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa;	
	5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-	
	mativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della	
	povertà educativa;	
	6. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al	
	comma 4".	
	In particolare lo scopo statutario è di garantire assistenza	
	adeguata a persone affette dal disturbo Autistico, scegliendo	
	di impostare il proprio lavoro nell'ottica di un alto livello	
	di qualità dei propri interventi, formando terapisti dotati di	
	elevata professionalità, che mirano a sviluppare l'autonomia e	
	l'integrazione sociale, dovrà fornire servizi specifici sia	
	per la riabilitazione, che per l'inserimento nel mondo lavo-	
	rativo di soggetti disabili, attraverso l'attuazione di pro-	
	getti laboratoriali in ambienti protetti. Il trattamento	
	somministrato si basa su ABA (Analisi Comportamentale Appli-	
	cata) scientificamente validata come efficace nel trattamento	
	dello Spettro Autistico e inserita nelle Linea Guida 21 del-	
	l'Istituto Superiore di Sanità. Le figure che operano nel	
	settore sono: l'Analista del comportamento (Dottorato di ri-	
	cerca) BCBA-D, l'Analista del comportamento BCBA, l'assi-	
	19	

	stente analista del comportamento BCaBA, operatore comporta-	
	mentale RBT certificati dal BOARD americano, coadiuvati dal	
	supporto di figure sanitarie quali neuropsichiatra infantile,	
	psichiatra, psicologo. Psicoterapeuta, logopedista, psicom-	
	tricista, medico pediatra e altre eventuali figure sanitarie	
	operanti nel settore socio-sanitario e riabilitativo.	
	L'alta formazione ed una forte esperienza nell'applicazione di	
	interventi basati sull'analisi comportamentale applicata nel	
	trattamento dell'autismo e della somministrazione dell'ABA.	
	La società cooperativa si propone di esercitare le seguenti	
	attività:	
	- gestire mediante l'istituzione, l'adattamento e l'organiz-	
	zazione di centri polivalenti, attività ricreative, culturali	
	e del tempo libero finalizzate al miglioramento della vita di	
	persone affette da disabilità in modo particolare Autismo;	
	- promuovere e/o curare direttamente la formazione e l'ag-	
	giornamento di operatori specializzati nell'intervento ABA,	
	essendo l'assistente specialistico parte significativa del	
	processo di integrazione scolastica e domiciliare degli alunni	
	disabili, collaborando con gli insegnanti e le famiglie per	
	favorirne l'inclusione sociale;	
	- formare Operatori RBT con 40 ore di formazione e tirocinio	
	da docenti qualificati (BCBA), al fine di preparare operatori	
	che affiancheranno i portatori di Handicap in modo particolare	
	dell'autismo, aumentando l'offerta sociale specialistica;	
	20	

	- sostenere l'educazione e l'autonomia personale dei bambini	
	disabili, in sinergia con la scuola, Asl, Piani di zona, Enti	
	privati e pubblici, come l'igiene personale, e la capacità di	
	alimentarsi; nonché azioni di facilitazione delle relazioni	
	all'interno della classe con gli insegnanti e con il resto dei	
	compagni, al fine di garantire un' effettiva inclusione	
	scolastica;	
	- sollecitare gli enti competenti ad applicare le leggi vi-	
	genti in materia di handicap; istituire centri di orientamento	
	e formazione professionale, istituire servizi necessari alla	
	completa riabilitazione delle persone in situazione di han-	
	dicap; realizzare servizi sociali, residenziali e diurni,	
	comunità-alloggio, centri socio-riabilitativi ed educativi,	
	che perseguano lo scopo di rendere possibile una migliore vita	
	di relazione integrata;	
	- istituire e gestire servizi socio sanitari in convenzione	
	con il S.S.N. a favore delle persone in stato di handicap e	
	delle loro famiglie, mediante figure specializzate BCBA;	
	- attivare e gestire servizi di trasporto scolastico ed e-	
	xtrascolastico, compreso quello riabilitativo, per persone in	
	situazione di handicap o di difficoltà sociali;	
	- organizzare soggiorni terapeutici riabilitativi e ricreativi	
	in Italia e all'estero;	
	- stipulare convenzioni con Comuni, Province, Regioni, Mini-	
	steri ed enti subordinati, A.S.L. ed Enti Ecclesiastici nel-	

	l'interesse di coloro che sono stati colpiti dall'autismo;	
	- Prendere in gestione, Beni sequestrati o confiscati dalla	
	criminalità organizzata da convertire ai servizi della coo-	
	perativa sociale.	
	- La gestione, mediante l'istituzione, l'adattamento e l'or-	
	ganizzazione, di centri polivalenti per attività sociali, di	
	socializzazione e ricreative, culturali e del tempo libero	
	finalizzate al miglioramento della vita di persone disabili	
	affette da disabilità, in modo particolare da autismo;	
	- la promozione e la cura della formazione e dell'aggiorna-	
	mento di operatori specializzati nella metodologia ABA, col-	
	laborando con gli insegnanti e le famiglie per favorire	
	l'inclusione sociale degli utenti;	
	- il sostegno all'educazione e all'autonomia personale dei	
	bambini disabili, in sinergia con la scuola, per facilitare le	
	relazioni degli alunni disabili all'interno della classe con	
	gli insegnanti e con il resto dei compagni, al fine di ga-	
	rantire un'effettiva integrazione;	
	- l'istituzione di centri di orientamento e formazione pro-	
	fessionale, nonché di servizi necessari alla completa riabi-	
	litazione delle persone in situazione di handicap; come co-	
	munità-alloggio, centri socio-riabilitativi ed educativi, che	
	perseguano lo scopo di rendere possibile una migliore vita di	
	relazione integrata;	
	- l'istituzione e la gestione di servizi socio sanitari, anche	

	in convenzione con il S.S.N., a favore delle persone disabili	
	in stato di handicap e delle loro famiglie, mediante figure	
	specializzate tra cui anche BCBA (Analisti del Comportamento	
	certificati) e altre;	
	- l'attivazione e la gestione di servizi di trasporto scola-	
	stico ed extrascolastico, compreso quello riabilitativo, per	
	persone in situazione di handicap o di difficoltà sociali;	
	- l'organizzazione di soggiorni terapeutici riabilitativi e	
	ricreativi in Italia e all'estero;	
	- la stipula di convenzioni con Comuni, Province, Regioni,	
	Ministeri ed enti subordinati, A.S.L. ed Enti Ecclesiastici	
	nell'interesse di coloro che sono stati colpiti dall'autismo;	
	- la gestione di beni sequestrati o confiscati alla crimina-	
	lità organizzata da convertire ai servizi della cooperativa	
	sociale.	
	- In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività	
	di cui alla precedente lettera A):	
	- l'organizzazione e la gestione - in forma stabile ovvero	
	temporanea - di una o più attività produttive ritenute op-	
	portune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati	
	ai sensi della legge 381/1991 nell'ambito dei settori indu-	
	striale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei	
	servizi, sia direttamente, che in convenzione, in appalto o in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici	
	e privati;	

	- la realizzazione di attività agricola attraverso l'agri-	
	coltura sociale;	
	- la gestione di strutture di natura turistico-ricettiva e/o	
	sportiva, nonché di opere e strutture per l'inserimento del-	
	l'anziano e del disabile psichico o fisico nella società, come	
	sopra individuate con elencazione non tassativa, avvalendosi	
	prevalentemente del lavoro dei soci operatori appartenenti	
	alle categorie di soggetti bisognosi cui si rivolge l'attività	
	sociale;	
	- l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igie-	
	nizzazione, sanificazione, disinfestazione e ogni altra at-	
	tività similare nonché manutenzione presso uffici, condomini,	
	piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e indu-	
	striali sia pubblici che privati;	
	- la gestione di servizi di ristorazione, servizi di ricevi-	
	mento, bar, laboratori di cucina, e laboratori di pasticceria.	
	- Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti	
	norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle atti-	
	vità sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,	
	attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione,	
	acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al rag-	
	24	

	giungimento degli scopi sociali.	
	- Le attività di cui al punto A) saranno svolte nel rispetto	
	delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni	
	riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in	
	appositi albi o elenchi.	
	- La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azien-	
	dale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative.	
	- La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di col-	
	locamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale, con particolare	
	riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre coo-	
	perative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di	
	svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata	
	dalla legge a cooperative in possesso di determinati requi-	
	siti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi	
	o elenchi.	
	- Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	- La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	25	

	approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni	
	attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra at-	
	tività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle atti-	
	vità sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,	
	attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione,	
	acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai	
	sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modi-	
	ficative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque	

	accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla	
	facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali,	
	con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività	
	di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a coo-	
	perative in possesso di determinati requisiti, appositamente	
	autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni	
	attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per pro-	
	fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-	
	27	

	lizzazione professionale maturate nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa, possono partecipare direttamente	
	all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed	
	al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attra-	
	verso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e	
	capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in	
	ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione	
	al medesimo;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro at-	
	tività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche	
	indirettamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finan-	
	ziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative so-	
	ciali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	

	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-	
	sercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla	
	Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
	sente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contri-	
	buire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di	
	amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	

	ziale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Co-	
	operativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di	
	amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del	
	30	

	consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà con-	
	tenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica	
	e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della con-	
	dizione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore	
	ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del pre-	
	sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	31	

	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire, in esclusiva, la propria opera per	
	il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire, in esclusiva, la propria opera per	
	il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà	
	inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla coo-	
	perativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	32	

	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	
	la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché	
	l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	
	manda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'inte-	
	ressato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione,	
	sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio	
	di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	33	

		convocata, in occasione della successiva convocazione.	
		Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
		Art. 8 (Obblighi dei soci)	
		Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
		a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:	
		- del capitale sottoscritto;	
		- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
		- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;	
		b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
		In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
		a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione ac-	
		34	

	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di la-	
	voro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto	
	previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e	
	nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti in-	
	terni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di	
	ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno	
	effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	

	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liqui-	
	dazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può re-	
	cedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in	
	dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il	
	Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta	
	36	

	giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti	
	dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il	
	socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che	
	abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato	
	in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso	
	di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la	
	fruizione dei servizi;	
	37	

	b) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro trenta giorni, al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;	
	c) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	d) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti	
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per	
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato	
	motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e	
	38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	provvedimento.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto	
	di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e	
	38	

		con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
		Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
		unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
		spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
		quale risultino gli aventi diritto.	
		Art. 13 (Rimborso della quota)	
		I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso e-	
		sclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
		rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, e-	
		ventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
		capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, com-	
		prende il valore nominale delle quote e il rimborso del so-	
		prapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
		Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
		capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del	
		codice civile.	
		Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
		dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'e-	
		sclusione del socio.	
		Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dal-	
		l'approvazione del bilancio.	
		Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
		sponsabilità dei soci cessati)	
		La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
		dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
		39	

	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del	
	consiglio di amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere	
	b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal re-	
	golamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito rego-	
	lamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del	
	codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	40	

verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto

salvo il diritto di recesso.

Art. 17 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite

	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costi-	
	tuzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 18 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico	
	a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei	
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n.142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	43	

	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo	
	comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio	
	di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, consi-	
	derati singolarmente o combinati tra loro distinti per cia-	
	scuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-	
	retta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale	
	posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di a-	
	zioni di sovvenzione.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 19 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	44	

	c) l'organo di controllo, se nominato;	
	d) il direttore, se nominato.	
	Art. 20 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal	
	Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	c) delibera i progetti che vengono proposti;	
	d) delibera la votazione per nominare Presidente e Vice pre-	
	sidente del CDA.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto deve essere redatto dal Segretario che predispone il	
	CDA.	
	Art. 21 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione,	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-	
	sere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o	
	con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a	
	mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	45	

	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettro-	
	nica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che	
	sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di	
	amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve	
	essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30 giorni	
	dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal-	
	l'organo di controllo se nominato o da tanti soci che rap-	
	presentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di con-	
	trollo, se nominato, siano presenti ovvero informati della	
	riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	

	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo	
	comma del successivo articolo 23.	
	Art. 23 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee	
	hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica o giuridica ha un	
	solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condi-	
	zione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi	
	di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in	
	particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-	
	deguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	47	

	zione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video colle-	
	gati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti po-	
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto ver-	
	balizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima ca-	
	tegoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Am-	
	ministratore, Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano al-	
	l'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai me-	
	48	

	desimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema del-	
	l'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assem-	
	blea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assem-	
	blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 25 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da tre a cinque eletti dall'Assemblea	
	che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Pre-	
	sidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica	
	di Presidente i rappresentanti di società costituite da un	
	unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di	

		enti con scopo di lucro.	
		L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
		a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministra-	
		tori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone	
		indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
		Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
		superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
		convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
		esercizio della loro carica.	
		Gli Amministratori sono rieleggibili.	
		Art. 26 (Compiti del consiglio di amministrazione)	
		Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi po-	
		teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli ri-	
		servati alla decisione dei soci dalla legge.	
		Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
		proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del pro-	
		getto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione,	
		nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile	
		in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e	
		delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i	
		soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato	
		esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il	
		contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della	
		delega.	
		Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di ammi-	

	nistrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consi-	
	glieri ed i componenti dell'organo di controllo se nominato ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la con-	
	vocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono co-	
	munque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	51	

	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministra-	

zione.

Art. 28 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 29 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remun-

	nerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di par-	
	ticolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 30 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
	Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Gene-	
	rali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Con-	
	siglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 31 (Organo di controllo)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via fa-	
	coltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o	
	società di revisione legale) quale organo di controllo.	
	L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale	
	54	

	organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in	
	questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due sup-	
	plenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei	
	requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio	
	Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata dell'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati,	
	esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno	
	essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti	
	di legge	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	Art.32 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le	
	modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	55	

b)	le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
c)	le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 33 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
a)	uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
b)	tre, per le altre controversie;	
c)	nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	

	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	

	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come	
	previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della	
	Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 35 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci co-	
	operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 17, lettera d) e dei dividendi deliberati e non an-	
	cora corrisposti;	
	58	

	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.	
	59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione,	
	oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In	
	particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la	
	Cooperativa:	
	59	

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al-

l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di

due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in

sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due

punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,

l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale

sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-

tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-

genti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice

civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a

norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in

quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità

limitata.

F.to:Amelia Mangiacapra -Notaio Aniello Calabrese -Sigillo

-Copia dichiarata conforme ai sensi

dell'art.20 D.P.R.445/2000-

-Imposta di bollo assolta mediante M.U.I.

ai sensi del decreto 22 febbraio 2007-